

Relazione revisione del revisore unico indipendente

ai sensi dell'articolo 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39

Al Socio Unico dell'Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio dell'Azienda per l'Economia e Popolare di Castelfranco Veneto (l'Azienda), costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2022, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa e dalle integrazioni di informativa presenti nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Direttore al bilancio 2022" per l'esercizio chiuso a tale data.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda al 31/12/2022, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). La mia responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto all'Azienda in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli Amministratori e il Direttore sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del

Dott. Matteo Dalla Pola
Revisore Legale dei Conti
P.IVA 05051790268 – C.F. DLLMTT91L25L407P

controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori e il Direttore sono responsabili per la valutazione della capacità dell'Azienda di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori e il Direttore utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione dell'Azienda o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

Il mio obiettivo è l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10

Gli Amministratori e il Direttore dell'Azienda sono responsabili per la predisposizione della "Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Direttore" dell'Azienda al 31/12/2022, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Dott. Matteo Dalla Pola
Revisore Legale dei Conti
P.IVA 05051790268 – C.F. DLLMTT91L25L407P

A mio giudizio, la relazione è coerente con il bilancio d'esercizio dell'Azienda al 31/12/2022 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'Azienda e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Considerazioni finali

Il bilancio è stato redatto nel suo complesso in conformità ai principi generali enunciati dall'articolo 2423-bis del Codice civile così come modificato dal Decreto Legislativo 139/2015 e dei principi contabili emanato dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nonché dal DM 26 aprile 1995 (*Determinazione dello schema tipo di bilancio di esercizio delle aziende di servizi degli enti territoriali*). I criteri adottati per la formazione del bilancio in esame risultano nel complesso conformi alle disposizioni di legge e rispettano la prassi contabile generalmente accolta. In generale, si può affermare che la valutazione delle varie poste di bilancio è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Casier (TV), 08 agosto 2023

Il Revisore Unico



Matteo Dalla Pola

Nome Cognome
(*Revisore Unico*)